



# COMUNE DI CASTANA

Provincia di Pavia

Via Roma, 42 – 27040 CASTANA (PV) tel. 0385 82006 – [www.comune.castana.pv.it](http://www.comune.castana.pv.it) – [comune.castana@legalpec.it](mailto:comune.castana@legalpec.it)

\*\*\*\*\*

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA DEL SINDACO N° 02 DEL 21/06/2022

#### Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO E SUBURBANO

**PRESO ATTO** che lo stato di abbandono, degrado ed incuria in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Castana, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, salute pubblica, decoro e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché può incidere sulla sicurezza della viabilità;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

**RILEVATO** che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie ed all'accumulo di materiale vegetale offre di fatto rifugio e costituisce potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti e insetti;

**RILEVATO** che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

**VISTA** la L. 23 dicembre 1978, n° 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

**VISTA** la L. 24 febbraio 1992, n° 225 e **VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 (che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile);

**VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

**VISTO** il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 (T.U. in materia ambientale);

**VISTA** la L. 241/1990;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.), in particolare gli art. 50 e 54;

**VISTO** l'art. 7bis del su menzionato D. Lgs. N° 267/2000;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n° 38 del 26.02.1987;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con deliberazione del C.C. n° 36 del 21.12.2006 ed integrato con deliberazione del C.C. n° 12 del 27.03.2008;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale approvato nel 2011;

## **ORDINA**

La pulizia dei terreni privati ineditati, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del suolo, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche ed altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d'incendio, **entro e non oltre il 30/07/2022** e di mantenere dette aree in buono stato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;

Regolazione delle siepi a filo confine, potatura degli alberi e arbusti attecchianti su marciapiedi e strade;

Raccolta di erbacce, rami e foglie caduti e depositatisi nelle già menzionate aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul manto stradale e marciapiedi;

Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade ed ai marciapiedi suddetti;

A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi.

## **AVVERTE**

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, quando le fattispecie non sono individuate come violazione di norma di Legge, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, o, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

## **DISPONE**

- 1) Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e affissa nei punti principali del territorio comunale.
- 2) Che la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.
- 3) Che la presente ordinanza è trasmessa a:
  - Polizia Locale del Comune di Castana
  - Stazione dei Carabinieri di Montù Beccaria
  - Provincia di Pavia

Castana, lì 21/06/2022

*Il Sindaco*  
*Bardoneschi Maria Pia*